Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 176 - luglio 2017

*Disegno di legge A.S. n. 2287-*bis*, 459 e 1116-A "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia"*

L'Atto Senato n. 2287-*bis*, recante *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, deriva dallo stralcio dell'articolo 34 dal testo originario dell'Atto Senato n. 2287 (*Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*), presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di stralcio è stata dapprima approvata nel corso dell'esame in sede referente dalla 7ª Commissione permanente nella seduta del 12 luglio 2016 e successivamente dall'Assemblea del Senato nella seduta antimeridiana del 6 ottobre 2016. In quell'occasione il rappresentante del Governo ha ribadito la volontà dell'Esecutivo di confermare la natura di collegato - alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato - "per tutti i provvedimenti normativi che si renderanno necessari per il riordino e il riassetto della disciplina dello spettacolo, preso atto dello stralcio ora votato".

L'esame in sede referente del disegno di legge presso la 7ª Commissione si è svolto, congiuntamente agli Atti Senato nn. 459 e 1116, dall'8 novembre 2016 (seduta pom. n. 314) al 28 giugno 2017 (seduta pom. n. 372). La Commissione ha infine proposto l'assorbimento dei predetti disegni di leggi nell'A.S. n. 2287-*bis*, dopo aver svolto un ciclo di audizioni, dal 22 novembre 2016 al 28 marzo 2017. Rispetto al testo iniziale dell'AS 2287-*bis* quello proposto dalla 7ª Commissione presenta significative integrazioni, con l'inserimento degli articoli dal 3 al 7.

Il disegno di legge in esame si compone quindi di **7 articoli**.

L'**articolo 1** detta i principi generali in materia di spettacolo.

Dopo aver richiamato le disposizioni costituzionali di riferimento e i principali strumenti di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea, il **comma 1** precisa che la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, nonché il valore formativo ed educativo dello spettacolo, che consente di inquadrarne le attività nella disciplina del terzo settore come riformato in base alla delega conferita con la legge 106/2016.

Il **comma 2** fornisce una definizione generale delle attività di spettacolo che la Repubblica intende promuovere e sostenere, individuandole in quelle svolte in maniera professionale e caratterizzate dalla «compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un

contesto unico non riproducibile». Il medesimo comma elenca i settori di attività che comprendono partizioni già rinvenibili nella legislazione vigente con alcune integrazioni (oltre alle attività teatrali, liriche, concertistiche e corali, sono esplicitamente riconosciute le attività di musica popolare contemporanea, di danza classica e contemporanea, le attività circensi e di spettacolo viaggiante, nonché le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare, i carnevali storici e le rievocazioni storiche).

Il **comma 3** introduce ulteriori precisazioni relative al riconoscimento del valore delle pratiche artistiche amatoriali, delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore, alla peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, alla tradizione dei corpi di ballo italiani, all'apporto degli artisti di strada, all'attività dei centri di sperimentazione e ricerca, di documentazione e formazione nelle arti dello spettacolo.

Il **comma 4** precisa le finalità dell'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo che, nello specifico, favorisce e promuove: la qualità dell'offerta artistica; la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo; la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche; l'interazione tra lo spettacolo e la filiera culturale, educativa e del turismo; le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia; il teatro per ragazzi; l'accesso alla fruizione delle arti della scena; il riequilibrio territoriale e nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo; lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo; la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, specie in ambito europeo; la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale; la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, della tradizione della scena e dei suoi mestieri; l'iniziativa dei singoli soggetti; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale; le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o in stato di abbandono o degrado o di beni confiscati da concedere per le attività di spettacolo.

Si veda lo specifico approfondimento relativo al settore dello spettacolo.

L'**articolo 2** dispone alcune deleghe al Governo.

In particolare il **comma 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione, e il riassetto della disciplina dei diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, tramite la predisposizione del 'Codice dello spettacolo'. Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il **comma 2** stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il **comma 3** detta uno specifico criterio direttivo concernente la revisione della disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, ovvero la revisione della disciplina relativa alla ripartizione del contributo statale, anche tramite lo scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse destinate alle fondazioni e il riordino dei criteri di finanziamento in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del D.L. 113/2016 (L. 160/2016), con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della L. 232/2016 (regola che impone

di erogare risorse assicurando prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali), oltre che con ulteriori parametri (rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; risultati artistici e gestionali del triennio precedente).

Il **comma 4** detta ulteriori principi e criteri di delega per i diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Tra tali principi, si individuano, ad esempio: l'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra enti e soggetti; il riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo; il miglioramento e la responsabilizzazione della gestione; l'ottimizzazione delle risorse attraverso criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni.

Il **comma 5** stabilisce che i decreti delegati siano adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. I relativi schemi di decreto dovranno essere trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi potranno essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni ed eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari potranno esprimersi su tali osservazioni entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti potranno comunque essere adottati.

Il **comma 6** reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente ai predetti decreti delegati, specificando le modalità procedurali per assicurare la copertura finanziaria nell'eventualità in cui essi determinino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** fissa in due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, il termine per l'adozione di eventuali disposizioni correttive e integrative.

L'**articolo 3** istituisce, al **comma 1**, il Consiglio superiore dello spettacolo, organismo consultivo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che sostituisce la Consulta per lo spettacolo.

Ai sensi del **comma 2**, il Consiglio svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore: svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche; formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero; esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali

afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia; esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, in materia di rapporti con le istituzioni dell'UE o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore; esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari; organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e accesso alle medesime professioni; formula proposte in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo; emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello spettacolo, nonché nelle relative analisi d'impatto; esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

Il **comma 3** disciplina la composizione del Consiglio superiore dello spettacolo, formato da 15 membri: 11 personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (3 delle quali su designazione della Conferenza unificata); 4 membri scelti dal medesimo Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dello spettacolo.

In base al **comma 4**, il presidente del Consiglio superiore è nominato dallo stesso Ministro tra le citate personalità.

Secondo il **comma 5** il Consiglio adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento, esprime di norma i propri pareri entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (riducibili a 10 in caso di urgenza), in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente e presso il Consiglio opera una segreteria tecnica formata da personale in servizio presso il Ministero.

Il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore sono - ai sensi del **comma 6** - stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Infine, il **comma 7** fissa in tre anni la durata in carica del Consiglio e, a decorrere dalla data del suo primo insediamento, sopprime la Consulta per lo spettacolo (di cui al D.P.R. 89/2007), assegnandone le attribuzioni al nuovo organo.

L'**articolo 4** reca disposizioni di natura finanziaria per l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo e misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto.

In particolare, il **comma 1** incrementa di € 9.500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di € 22.500.000 a decorrere dall'anno 2020 la dotazione del FUS, di cui alla legge 163/1985.

La copertura finanziaria è recata dal **comma 2**, il quale stabilisce che, quanto a € 9.500.000 per il 2018, a € 3 milioni per il 2019 e a € 22.500.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 190/2014; quanto a € 5.500.000 per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 190/2014, e, quanto a € 1 milione per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004 (legge 307/2004).

Infine il **comma 3** autorizza per il 2018 la spesa di € 4 milioni in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, confermando per il 2018 le misure già previste solo per il 2017 dal D.L. 244/2016 (L. 19/2017). A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del già citato Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'**articolo 5** introduce benefici e incentivi fiscali per lo spettacolo.

In particolare, al fine di incentivare la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, il **comma 1**, con una novella all'articolo 1, comma 1, del D.L. 83/2014 (legge 106/2014), estende a tutti i settori dello spettacolo il cd. 'Art-Bonus', ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura. La misura, sinora applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, viene estesa alle erogazioni in favore di istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione - senza scopo di lucro - e che svolgono le loro attività esclusivamente nel settore dello spettacolo.

Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, il **comma 2** conferma a regime il credito di imposta per le opere prime, seconde e terze di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Il beneficio è riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche. Si tratta della riproposizione di una misura prevista *una tantum* per il triennio 2014-2016 dall'articolo 7, commi 1-6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). I relativi oneri sono quantificati in € 4,5 milioni a decorrere dal 2018, per la cui copertura si provvede - ai sensi del **comma 3 -** per il 2018 e a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e, per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190/2014.

L'**articolo 6** reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, precisando l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame rispetto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Infine l'**articolo 7** differisce al 31 dicembre 2019 il termine per consentire alle fondazioni lirico-sinfoniche di adeguarsi ai nuovi parametri organizzativi e finanziari, novellando a tal fine l'articolo 24, comma 3-*bis*, lett. *b)*, del D.L. 113/2016 (legge 160/2016).

a cura di: A. Minichiello

L'ultima nota breve:
A.S. 2740 "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia" (n. 175 - luglio 2017)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
http://www.senato.it – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it